



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 10.08.2021
IL DIRIGENTE

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE QUALIFICATA
"COMMISSIONE CONSILIARE PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA"

Eccellenze,
Consiglieri,

il progetto di legge che viene sottoposto alla vostra attenzione si propone di completare il quadro tracciato con la proposta di legge costituzionale in materia di "Magistratura, ordinamento giudiziario e Consiglio Giudiziario".

Si è più volte sottolineato, nei vari riferimenti dinnanzi a questo Consiglio circa le linee programmatiche sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, che il ruolo della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia sarebbe stato ricalibrato sulla base del nuovo quadro risultante da una complessiva riforma dell'ordinamento giudiziario.

Riforma che ha dovuto tener in considerazione anche le Raccomandazioni contenute nel IV Rapporto di valutazione del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO). La settima raccomandazione, in particolare, ha segnalato come sia difficilmente conciliabile l'automatismo legislativo che vede i componenti della Commissione Giustizia prendere parte al Consiglio Giudiziario, nostro organo a tutela dell'indipendenza della Magistratura, con gli standard internazionali in materia.

Dunque, se il progetto di legge costituzionale ha dovuto rivedere la composizione del Consiglio Giudiziario escludendo l'immediata partecipazione dei componenti della Commissione, si è comunque garantita una perfetta pariteticità tra laici e togati all'interno dell'organo.

Avrete avuto modo di comprendere, però, come la Commissione Giustizia mantenga un ruolo significativo nel contesto del progetto di legge costituzionale ed anzi come ad essa siano state attribuite, con forza attiva e passiva di legge costituzionale, diverse competenze. A questo proposito, si è ritenuto che la Commissione Giustizia debba rivestire il delicato compito di filtro tra le attività del Consiglio Giudiziario e del Tribunale, nell'ottica del pieno rispetto di una "dialogante" separazione dei poteri.

Il primo comma dell'articolo 1 della proposta di legge definisce la composizione della Commissione. In continuità con la Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 succ. mod. si prevede che la Commissione sia



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

costituita da dieci Consiglieri nominati dal Consiglio Grande e Generale all'inizio di ogni legislatura con una maggioranza robusta, ossia quella non inferiore a due terzi. Si conferma il potere del presidente di convocare e presiedere la Commissione. Il Presidente è nominato dalla stessa Commissione nella sua prima seduta. Fa parte della Commissione, a pieno titolo, il Segretario di Stato per la Giustizia.

La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia è chiamata a riferire di ogni sua attività soltanto al Consiglio Grande e Generale (comma 2).

Il comma terzo individua, invece, le singole competenze della Commissione. Il progetto di legge, così come il progetto di legge costituzionale in materia di Magistratura, ordinamento giudiziario e Consiglio Giudiziario, ha stabilito la competenza della Commissione a dare impulso all'azione disciplinare sui magistrati. Potere che trova, come contraltare, un rito disciplinare caratterizzato da importanti garanzie, quali l'organizzazione per gradi, il concreto svolgersi del contraddittorio e la possibilità per il Magistrato di espletare il proprio diritto di difesa.

La Commissione Giustizia è anche competente a presentare, previa presa d'atto del Consiglio Giudiziario, la Relazione annuale sullo stato della giustizia al Consiglio Grande e Generale. Lo stesso comma sancisce, inoltre, il potere di audizione della Commissione del Magistrato Dirigente in seduta segreta, nonché la possibilità di domandare pareri al Consiglio Giudiziario su questioni generali in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione degli uffici giudiziari. Si attribuisce alla Commissione, infine, una generale competenza ad esercitare i poteri previsti dalla legge.

In continuità con la normativa del 2003, come emendata, per la validità delle deliberazioni della Commissione sarà necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.

Il secondo articolo del progetto di legge fissa l'entrata in vigore.

Confidando in un positivo esame della proposta di legge si porgono deferenti ossequi.

**Il Segretario di Stato per
la Giustizia e la Famiglia**

Massimo Andrea Ugolini